

**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice delegato,

letta l'istanza dell'8.5.32026 con cui Edilmiri Group srl con l'avv. Matteo Di Pede rappresenta che il piano concordatario recepisce l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda di Edilmiri formulata in data 13.2.2026 e integrata in data 17.4.2026 da ██████████ ██████████ ██████████, già affittuaria dell'azienda; l'offerta è dichiarata irrevocabile sino al 30.4.2027 e prevede che la stipula del contratto di cessione d'azienda avvenga successivamente all'omologazione della proposta di concordato e, segnatamente, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di omologa; l'offerente originario, in data 14.4.2026 ha versato il deposito cauzionale di € 30.000,00 sul conto corrente intestato alla procedura;

chiede pertanto di disporre, ai sensi dell'art. 91 CCII, idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile formulata da ██████████ ██████████ ██████████ al fine di sollecitare eventuali terzi a manifestare il proprio interesse per l'acquisto dell'azienda di Edilmiri;

letto il parere del commissario giudiziale dott. Daniele Epifani in data 13.5.2026, il quale riferisce che *«dalla documentazione esaminata emerge, tuttavia, che l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda è stata dichiarata inscindibilmente collegata all'offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione sociale detenuta da Edilmiri in ██████████ ██████████ ██████████, pari al 20% del capitale sociale, formulata dal sig. ██████████ ██████████ in data 17 aprile 2026.*

*In particolare, l'integrazione del 17.4.2026 [vd. doc. 6 Edilmiri] precisa che la mancata accettazione dell'offerta relativa alla partecipazione sociale determina la definitiva inefficacia dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda.*

*Di un tanto il sottoscritto ha rappresentato al legale del debitore, Avv. Matteo Di Pede, il quale ha successivamente trasmesso la bozza di disciplinare che recepisce tale collegamento e ridefinisce l'oggetto della pubblicità e dell'eventuale gara in un unico lotto costituito dall'azienda e dalla partecipazione sociale, dando atto, nella versione revisionata, del prezzo di € 2.000,00 previsto per l'acquisto della partecipazione sociale e della conseguente necessità di trattare congiuntamente le due proposte irrevocabili (all.n5/6)»;*

preso atto che il commissario giudiziale, dopo ampia disamina documentale, ha espresso parere favorevole *«esclusivamente in relazione alla richiesta di avvio della procedura ex art. 91 CCII e alla delimitazione del perimetro della stessa, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione del Tribunale in ordine all'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo e al complessivo giudizio sulla proposta e sul piano»*;

valutati e condivisi gli argomenti svolti dal commissario giudiziale,

visto l'art. 91 CCII, secondo cui *«1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente a oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda 2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali»*;

autorizza il commissario giudiziale dott. Daniele Epifani a effettuare la pubblicità ai sensi dell'art. 91, 1° comma CCII mediante inserzione a sua cura e con oneri a carico di Edilmiri Group di un avviso sintetico dell'offerta formulata, contenente i principali dati che possano interessare il pubblico, rimosso ogni riferimento non essenziale a soggetti privati, almeno 20 giorni prima del termine per presentare le manifestazioni di interesse;

in dettaglio,

**1.** sarà disposta idonea pubblicità delle proposte irrevocabili relative all'azienda e alla partecipazione sociale, evidenziando il loro collegamento inscindibile e la messa in vendita in lotto unico;

**2.** eventuali manifestazioni di interesse e successive offerte migliorative devono avere a oggetto il lotto unico, con prezzo complessivo non inferiore alla base che sarà determinata dal tribunale in considerazione delle proposte irrevocabili e della documentazione valutativa disponibile;

**3.** gli offerenti originari devono depositare, entro il termine fissato, l'atto di adesione al decreto e al disciplinare, sottoscritto in segno di integrale e incondizionata accettazione;

4. l'accesso degli interessati alla documentazione mediante *virtual data room*, avverrà previa sottoscrizione di accordo di riservatezza e versamento della cauzione eventualmente determinata;

5. la *data room* includerà anche la documentazione relativa alla partecipazione sociale in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al fine di consentire la formulazione di offerte consapevoli e comparabili;

6. la pubblicità sarà effettuata per una sola volta sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, inoltre sul Portale delle vendite pubbliche, sul sito del Tribunale, e sui seguenti siti web: [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it); [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it); [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it), con invito a formulare una manifestazione di interesse oppure offerte migliorative che deve pervenire entro il **30.7.2026** all'indirizzo PEC della procedura che verrà indicato nell'avviso;

nell'avviso dovrà essere inoltre precisato che:

- la manifestazione di interesse in base all'invito non è vincolante, anche se presuppone un concreto interesse a partecipare al processo di vendita dell'azienda e della partecipazione sociale collegata;

- l'invito a offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 CC né promessa al pubblico ex art. 1989 CC e, per i manifestanti, non dà luogo ad alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso;

- gli interessati, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, potranno ottenere informazioni e documentazione dal commissario giudiziale all'indirizzo PEC che verrà comunicato nell'avviso;

- se dovessero pervenire manifestazioni di interesse, su istanza del commissario, con successivo decreto sarà disposta dal GD l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91, 3° comma CCII;

- in assenza di manifestazioni di interesse nel termine sopra indicato, l'originario offerente rimarrà vincolato nei termini di cui alla proposta irrevocabile di acquisto già formulata senza necessità di dare corso ad alcuna gara.

Si comunichi.

Venezia, 17.5.2026.

Il giudice delegato

Marco Campagnolo